

**DIRETTIVA 2004/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 11 febbraio 2004**

*Dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore*

*Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'unione europea*

*hanno adottato la presente direttiva:*

***Articolo 1***

La direttiva 92/24/CEE è modificata come segue: 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «*Articolo 1* Ai fini della presente direttiva s'intende: — per veicolo, ogni veicolo a motore delle categorie M2, M3, N2 o N3, secondo le definizioni dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 Km/h, — per dispositivo di limitazione della velocità, un limitatore di velocità, destinato a essere utilizzato sui veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, per il quale può essere concessa l'omologazione quale entità tecnica indipendente ai sensi della direttiva 70/156/CEE. I sistemi di limitazione della velocità massima di un veicolo montati di serie, integrati all'origine in fase di progettazione del veicolo, devono soddisfare gli stessi requisiti dei dispositivi di limitazione della velocità.»; 2) nell'allegato I, punto 1.1, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La presente direttiva è intesa a limitare ad un valore prescritto la velocità massima su strada dei veicoli per il trasporto di merci delle categorie N2 e N3 e dei veicoli per il trasporto di passeggeri delle categorie M2 e M3.»

***Articolo 2***

1. A decorrere dal 17 novembre 2004, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi: — rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un veicolo, di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo, — vietare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo né vietare la vendita o l'uso di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo, se i veicoli, i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati sul veicolo sono conformi alle disposizioni della direttiva 92/24/CEE.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, gli Stati membri, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati su veicoli, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o la messa in circolazione o l'uso dei veicoli e dei dispositivi di limitazione della velocità o dei sistemi di limitazione della velocità montati sui veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 92/24/ CEE. (1) Parere del Parlamento europeo del 9 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Consiglio del 20 gennaio 2004. (2) GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154. (3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). (4) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).

### ***Articolo 3***

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 novembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 18 novembre 2004. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### ***Articolo 4***

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### ***Articolo 5***

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.